



Decreto Dirigenziale n. 39 del 06/03/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA CALZATURIFICIO MARSEL S.R.L., CON SEDE LEGALE IN NAPOLI ALLA PIAZZA G. BOVIO, 22 ED OPERATIVA IN CASANDRINO AL VIALE OLIMPICO, 5, CON ATTIVITA' DI CALZATURIFICIO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della **CALZATURIFICIO MARSEL S.r.l., con sede legale in Napoli alla Piazza G. Bovio, 22 ed operativa in Casandrino al viale Olimpico, 5** con attività di calzaturificio, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera acquisita al protocollo del Settore con n. 337780 del 19.04.2010, per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, denominata "*Utilizzazione di mastice e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiori a 100 kg/g*" e con l'utilizzo effettivo di 13 kg/g di colla e solventi;
- d. che allegata alla domanda è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella conferenza di servizi, iniziata in data il 17.04.2012 e conclusasi in data 10.09.2012, i cui verbali si richiamano:

- a.1** la Regione ha rilevato che nella relazione tecnica allegata all'istanza non è previsto il dimensionamento del sistema di abbattimento a carboni attivi e del camino; ha richiesto l'aggiornamento della scheda riepilogativa dei valori di emissione degli inquinanti e relativamente alle polveri inquinanti, prodotte dalla fase di spazzolatura e rasponatura, un progetto di adeguamento per la captazione, l'abbattimento e il convogliamento all'esterno degli inquinanti residui a mezzo di camino a norma;
- a.2** la Società in data 05.06.2012 con prot. 431531 ha trasmesso relazione tecnica integrativa con progetto di adeguamento nonché autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio con nulla osta antimafia;
- a.3** il Comune di Casandrino con nota prot. 2857/11/R del 22.03.2011, acquisita il 19.04.2012 con prot. 303201, ha espresso parere favorevole relativamente alla compatibilità urbanistica ed agli aspetti edilizi;
- a.4** l'ARPAC con nota prot. 41572 del 17.09.2012 ha richiesto chiarimenti sulla portata di aspirazione dell'impianto a carboni attivi e sulla velocità di filtrazione delle maniche;
- a.5** l'ASL Na 2 Nord con nota 9734 del 18.09.2012 ha espresso parere favorevole igienico sanitario;
- a.6** l'Amministrazione Regionale ha assegnato alla Società il termine di 30 giorni per trasmettere all'ARPAC ed alla Regione le integrazioni richieste, all'ARPAC 10 giorni dall'acquisizione delle integrazioni per trasmettere il proprio parere; ha assegnato alla Provincia il termine di 20 giorni per esprimere il proprio parere;

CONSIDERATO

- a. che la Società in data 02.10.2012 con prot. 718633 ha trasmesso relazione tecnica integrativa all'ARPAC;
- b. che l'ARPAC con nota prot. 53603 del 15.11.2012 ha richiesto ulteriori chiarimenti in merito alla portata di aspirazione dei filtri a maniche, al calcolo della concentrazione dei valori emessi

- in atmosfera ed al flusso di massa a monte dell'impianto a carboni attivi;
- c. che la Società ha trasmesso alla Regione, con nota pervenuta in data 17.12.2012 prot 0933715, ed all'ARPAC la documentazione integrativa a chiarimento di quanto richiesto dall'ARPAC;
 - d. che la Regione con propria nota n. 0036479 del 16.12.2013 ha ritrasmesso all'ARPAC i chiarimenti inviati dalla Società, ed ha sollecitato il parere di competenza;
 - e. che la Provincia e l'ARPAC, non hanno espresso il proprio parere, pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7), Legge 241/90 e s.m.i., si considerano acquisiti i propri assensi;
 - f. che le emissioni previste ai camini E1 ed E2 rientrano nei limiti di cui all'All. I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza, e per quanto sopra considerato, lo stabilimento sito **in Casandrino al viale Olimpico, 5** gestito dalla **CALZATURIFICIO MARSEL S.r.l.**, con produzione di calzature, per l'attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 individuata alla lettera "p" della Parte II, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. denominata *"Utilizzazione di mastice e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiori a 100 kg/g"* e con l'utilizzo effettivo di 13 kg/g di colla e solventi;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di cui all'art. 272 comma 2, quella in deroga individuata alla lettera "p" della Parte II, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così definita: *"Utilizzazione di mastice e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g"* con l'utilizzo effettivo di 0,75 kg/g di sostanze collanti, lo stabilimento sito in Casandrino, gestito dalla **CALZATURIFICIO MARSEL S.r.l.**, con sede legale in Napoli alla Piazza G. Bovio, 22 ed operativa in Casandrino al viale Olimpico, 5 così come di seguito specificate:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE mg/mc	PORTATA m ³ /h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Incollaggio	COV classe V COV totali	12,3 12,3	8000	96,25 96,25	Pannelli piani in fibra tessile e filtri a carboni attivi con cartucce
E2	Spazzolatura e raspatura	Polveri Totali	6,9	4500	31,2	Filtri a maniche di tipo agugliato

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nelle relazioni tecniche agli atti con prot n. 431531 del 05.06.2012 e successive integrazioni;
- 2.2.i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3.contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza semestrale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.5. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza, sostituendo i carboni attivi non appena gli stessi saranno saturi;
- 2.6. i camini di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei nuovi camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.9.la messa a regime dei nuovi camini dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.10.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.10.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. **precisare** che:

- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;
7. **notificare** il presente provvedimento alla **CALZATURIFICIO MARSEL S.r.l., con sede legale in Napoli alla Piazza G. Bovio, 22 ed operativa in Casandrino al viale Olimpico, 5;**
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Casandrino, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 2 NORD e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi